



Delibera della Giunta Regionale n. 384 del 31/07/2012

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Settore 3 Monitoraggio Informazione e Valutazione

Oggetto dell'Atto:

METODO PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - REVOCA DGR 143 DEL 12 APRILE 2011 - MODIFICA DELLA DGR 638 DEL 3 APRILE 2009.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che con la D.G.R. 143 del 12 aprile 2011 relativa alle modalità di attuazione della certificazione dei dati della raccolta differenziata (R.D.) dei comuni della Regione Campania sono state approvate le modalità di monitoraggio della produzione dei rifiuti e di certificazione dei dati della R.D., nonché il metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Regione Campania (Allegati 1 e 2);
- b. che nella sopra citata deliberazione sono state indicate come modalità per la certificazione dei dati della R.D. quelle approvate con Decreto del Sottosegretario n. 5723 in data 14/11/2008 e fatte proprie dalla Giunta Regionale della Campania a chiusura dell'emergenza sancita dal D.L. 195/2009, convertito con modificazioni, dalla L. 26/2010, con la opportuna revisione al fine di adeguarle alle esigenze della Regione in regime ordinario;
- c. che le competenze in materia di monitoraggio e certificazione sono state assegnate al Settore 03 – *Monitoraggio, informazione e valutazione* dell'AGC 21 *Programmazione e gestione dei rifiuti* (da qui in poi "Settore competente") che le espleta attraverso l'Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.) istituito dalla L.R. 4/2007 e s.m.i e disciplinato dalla D.G.R. 638/2009;
- d. che la certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani è prevista anche dall'art. 1 comma 6 del D.L. 196/2010, convertito con modificazioni dalla L. 1/2011, il quale ha previsto che *"nel caso di mancato rispetto da parte dei Comuni degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall'art. 11 comma 1 del D.L. n. 90 del 23/5/2008 (25% al 31/12/2009, 35% al 31/12/2010, 50% al 31/12/2011), convertito con modificazioni dalla L. 123/2008, così come certificati dalla Regione Campania, il Prefetto diffida il Comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta"*;
- e. che la DGR 143/2011 ha modificato l'allegato A della DGR 638/09 come di seguito:
 - e.1 eliminare il comma 4 dell'art. 5;
 - e.2 inserire all'art. 3 comma 1 (soggetti obbligati) il seguente punto: gestione di impianti di smaltimento e di recupero in conto proprio;

CONSIDERATO

- a. che il D.Lgs. 22 dicembre 2010 n. 205, in attuazione della Direttiva 2008/98/CE ha introdotto significative innovazioni alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, anche con riferimento alle definizioni e disciplina della raccolta differenziata;
- b. che per esigenze di certezza ed unicità delle fonti è preferibile revocare la DGR 143/2011;
- c. che è necessario mantenere la modifica, di cui sopra, dell'allegato A della DGR 638/09;
- d. che a seguito delle attività di verifica sulla applicazione del metodo standard di cui alla DGR 143 del 12 aprile 2011 e alla luce delle innovazioni tecnologiche sopravvenute riguardanti il trattamento dei rifiuti è emersa l'opportunità di apportare alcune modifiche al metodo stesso, ed in particolare di includere nell'elenco altre frazioni di rifiuto differenziato, di cui tenere conto nel sistema di calcolo della percentuale di raccolta differenziata:

- c1. la quota di rifiuti derivanti da attività di spazzamento stradale classificati con CER 200303 che siano effettivamente avviati ad impianti di recupero, secondo le modalità di cui all'Allegato 1;
- c2. la quota di rifiuti derivanti dall'autocompostaggio (compostaggio domestico), secondo le modalità di cui all'Allegato 1;
- c3. la quota di rifiuti dei componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (limitatamente ai toner ed alle cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) CER 080318, 160215 e 160216, degli pneumatici fuori uso CER 160103, dei gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) CER 160505, da scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati CER 130205, da scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione CER 130206, da olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile CER 130207, da altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione CER 130208, nonché dai filtri per l'olio CER 160107, dal legno contenente sostanze pericolose CER 200137, che il Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 consente di conferire presso i centri di raccolta, anche se gli stessi non sono strettamente classificati come rifiuti urbani, ma possono derivare da attività svolte autonomamente dai cittadini, secondo le modalità di cui all'Allegato 1;
- e. che, ai fini del computo della quota di rifiuti derivanti da attività di autocompostaggio nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata ed affinché non si determini la necessità di modificare i diversi sistemi informativi in capo agli O.P.R., è necessario che il Comune produca una dichiarazione elettronica mensile da trasmettere direttamente al Settore competente attraverso una sezione dedicata del portale dell'O.R.R.;
- f. che, in riferimento al punto precedente, il Settore 03 ha predisposto il formato del record necessario alla trasmissione della dichiarazione;
- g. che il Settore 03, con personale interno, può realizzare sia un software per la compilazione automatica delle dichiarazioni mensili dei Comuni, ascrivibili alle attività di autocompostaggio, che la sezione del portale dell'O.R.R. dedicata all'acquisizione in modalità *upload* delle anzidette dichiarazioni;
- h. che a seguito delle attività di verifica sulla applicazione del metodo di cui alla DGR 143 del 12 aprile 2011 si rende necessaria la modifica della percentuale di scarto per la frazione secca da raccolta multimateriale CER 200106, nonché l'incremento delle quantità di rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni CER 170107 e 170904 computabili nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1;
- i. che la DGR 143/2011 ha modificato l'allegato A della DGR 638/09 come di seguito:
 - a. eliminare il comma 4 dell'art. 5;
 - b. inserire all'art. 3 comma 1 (soggetti obbligati) il seguente punto: gestione di impianti di smaltimento e di recupero in conto proprio;

TENUTO CONTO

- a. che il presente atto è giustificato dalla finalità di garantire una più completa rappresentazione delle frazioni di rifiuti gestite dal servizio pubblico e avviate a recupero;

RITENUTO

- a. di dover revocare, la DRG 143/2011 per esigenze di certezza ed unicità delle fonti;
- b. di dover mantenere la modifica dell'allegato A della DGR 638/09 come deliberato dalla DGR 143/2011;
- c. di dover approvare l'Allegato 1 quale parte integrante della presente D.G.R.;

- d. di dover stabilire che la quota di rifiuti derivante da attività di spazzamento stradale venga ricompresa nel conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune, secondo le condizioni definite nell'Allegato 1;
- e. di dover stabilire che la quota di rifiuti derivante da attività di autocompostaggio venga ricompresa nel conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune, nella quantità pari a 0,250 kg/giorno, per ogni cittadino, secondo le condizioni definite nell'Allegato 1;
- f. di dover stabilire che la quota di rifiuti derivante dagli pneumatici fuori uso, nella quantità massima di 5 Kg/anno pro capite, i gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico), gli scarti di olio motore, l'olio per ingranaggi e gli oli lubrificanti nonché i filtri per l'olio vengano ricompresi nel conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune, secondo le condizioni definite nell'Allegato 1;
- g. di dover stabilire che la quota di rifiuti inerti derivante da costruzioni e demolizioni prodotti in ambito domestico, nel limite massimo di 10 kg/abitante per anno, venga ricompresa nel conteggio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD), secondo le condizioni definite nell'Allegato 1;
- h. di dover stabilire che ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata possono essere conteggiati esclusivamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani dal Comune con apposito regolamento;
- i. di dover stabilire che, per gli imballaggi misti CER 200106, sulla base delle verifiche già effettuate e dei dati disponibili è opportuno applicare una percentuale di scarto pari al 30% nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definito nell'Allegato 1;
- j. di dover stabilire che, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata per l'anno 2012, l'Osservatorio Regionale sui Rifiuti possa prendere in considerazione le quantità dei sopra citati rifiuti, purché rispondenti alle condizioni definite nell'Allegato 1;
- k. di dover approvare il tracciato record necessario alla trasmissione elettronica delle dichiarazioni mensili relative all'autocompostaggio, così come definito nell'Allegato 1;
- l. di dover stabilire che il Settore 03, con personale interno, realizzi sia un software per la compilazione automatica delle dichiarazioni mensili dei Comuni, ascrivibili alle attività di autocompostaggio, che la sezione del portale dell'O.R.R. dedicata all'acquisizione in modalità *upload* delle anzidette dichiarazioni;

VISTI

il D.L. 195 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26.2010;

il D.L. 196/2010 convertito con L. 1/2011;

la L.R. 4/2007 e succ. mod. e integr.

D.Lgs. 152/2006

la Direttiva 2008/98/CE

la D.G.R. 638/2009

la D.G.R. 143 del 12 aprile 2011

il D.Lgs. 22 dicembre 2010 n. 205

il P.R.G.R.U. di cui alle DD.GG.RR nn. 8 del 23/01/12 e 91 del 20/03/12

Propone e la GIUNTA a voti unanime

DELIBERA

1. di revocare, la DRG 143/2011;
2. di mantenere la modifica dell'allegato A della DGR 638/09 di cui alla DGR 143/2011:
 - 2.1 eliminare il comma 4 dell'art. 5;
 - 2.2 inserire all'art. 3 comma 1 (soggetti obbligati) il seguente punto: gestione di impianti di smaltimento e di recupero in conto proprio;
3. di approvare l'Allegato 1 quale parte integrante della presente D.G.R.;
4. di stabilire che la quota di rifiuti derivante da attività di spazzamento stradale venga ricompresa nel conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune, secondo le condizioni definite nell'Allegato 1;
5. di stabilire che la quota di rifiuti derivante da attività di autocompostaggio venga ricompresa nel conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune, nella quantità pari a 0,250 kg/giorno, per ogni cittadino, secondo le condizioni definite nell'Allegato 1;
6. di stabilire che la quota di rifiuti derivante dagli pneumatici fuori uso, nella quantità massima di 5 Kg/anno pro capite, i gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico), gli scarti di olio motore, l'olio per ingranaggi e gli oli lubrificanti nonché i filtri per l'olio vengano ricompresi nel conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune, secondo le condizioni definite nell'Allegato 1;
7. di stabilire che la quota di rifiuti inerti derivante da costruzioni e demolizioni prodotti in ambito domestico, nel limite massimo di 10 kg/abitante per anno, venga ricompresa nel conteggio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD), secondo le condizioni definite nell'Allegato 1;
8. di stabilire che ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata possono essere conteggiati esclusivamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani dal Comune con apposito regolamento;
9. di stabilire che, per gli imballaggi misti CER 200106, sulla base delle verifiche già effettuate e dei dati disponibili è opportuno applicare una percentuale di scarto pari al 30% nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definito nell'Allegato 1;
10. di stabilire che, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata e della certificazione dei dati per l'anno 2012, il Settore 03 possa prendere in considerazione le quantità dei sopra citati rifiuti, purché rispondenti alle condizioni definite nell'Allegato 1;
11. di dover approvare il tracciato record necessario alla trasmissione elettronica delle dichiarazioni mensili relative all'autocompostaggio, così come definito nell'Allegato 1;
12. di dover stabilire che il Settore 03, con personale interno, realizzi sia un software per la compilazione automatica delle dichiarazioni mensili dei Comuni, ascrivibili alle attività di autocompostaggio, che la sezione del portale dell'O.R.R. dedicata all'acquisizione in modalità *upload* delle anzidette dichiarazioni;
13. di trasmettere la presente deliberazione:
 - 1.1 all'A.G.C. 21;
 - 1.2 ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'AGC05;
 - 1.3 All'ARPAC;
 - 1.4 agli Osservatori Provinciali.
 - 1.5 al Settore "Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul BURC.